

## **OCM ORTOFRUTTA – CONTROLLI DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE – REG. CE 1580/07**

Il comitato tecnico preparatorio della Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole all'approvazione del nuovo schema di decreto ministeriale e del relativo manuale delle procedure, attuativo del nuovo quadro di riferimento normativo di cui al Reg. CE 1580/07 relativamente al controllo di conformità dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo fresco.

Il nuovo DM abroga quindi il precedente decreto 1 agosto 2005 e definisce il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di controlli di conformità tenendo conto delle nuove disposizioni emanate dal Reg. CE 1580/07 come successivamente modificato dal Reg. CE 1221/2008 che ha ridotto sensibilmente il numero di prodotti sottoposti a norma di commercializzazione specifica con l'abrogazione di 24 regolamenti della commissione.

Le modifiche introdotte a seguito della pubblicazione del Reg. CE 1221/2008, entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2009

Continuano a rimanere soggetti a **norme specifiche** di commercializzazione i seguenti prodotti, le cui norme specifiche sono riunite separatamente in allegato al Reg. CE 1580/07: **mele, agrumi, kiwi, lattughe indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori.**

Il manuale allegato al DM individua inoltre i prodotti ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica ma che sono comunque sottoposti a controlli a campione in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno che al momento della esportazione/importazione per verificarne la conformità alla norma generale di commercializzazione riportata in allegato al regolamento

**La norma generale** descrive i requisiti qualitativi minimi, le caratteristiche di maturazione, la tolleranza e le prescrizioni inerenti le indicazioni di origine e trova applicazione per i seguenti prodotti elencati al paragrafo 1 del manuale: **meloni, cipolle, fagiolini, carciofi, melanzane, cavolfiori, carote, aglio, ciliegie.**

In relazione al mutato quadro di riferimento comunitario, il nuovo DM descrive la disciplina generale e rimanda a successive disposizioni attuative da predisporre a cura di AGEA (individuata quale autorità incaricata del coordinamento dei controlli di conformità) la definizione delle procedure operative di dettaglio per l'applicazione uniforme del sistema di controllo sull'intero territorio nazionale.

Organismo responsabile dell'esecuzione operativa delle attività legate ai controlli di conformità è **AGECONTROL**, fermo restando la facoltà per le amministrazioni regionali di svolgere attività di controllo nel rispetto del manuale e delle disposizioni individuate da AGEA, fornendone apposita comunicazione all'autorità di coordinamento ed al Mipaaf.

La Banca Nazionale degli Operatori (**BDNOO**) già realizzata da AGEA attraverso il portale del Sian sarà gestita da Agecontrol; sono tenuti all'iscrizione alla banca nazionale le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione individuati dal Manuale con fatturato superiore a 60.000 €, riferito ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione e che non si trovino eventualmente ad operare in regime di esenzione, sussistendo le condizioni elencate all'art. 5 del DM.

Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica nonché i prodotti soggetti alla norma generale, sono soggetti a controlli a campione sul territorio nazionale sulla base di un'analisi del rischio che tiene conto di una serie di criteri (classificazione dell'operatore e dell'attività, gamma dei prodotti, commercializzato e risultati dei controlli, presenza di sistemi di certificazione della qualità) che consentono di suddividere gli operatori secondo tre distinte classi di rischio, cui corrisponde una differente frequenza dei controlli.

Ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo, gli operatori sono tenuti a fornire ad Agecontrol le informazioni contenute nella modulistica (notifica di spedizione e richiesta di controllo) allegata alle emanande disposizioni attuative di AGEA.

Gli operatori classificati nella categoria di rischio più basso, in possesso dei requisiti previsti all'art. 11 del Reg. CE 1580/07, possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione ad operare in regime semplificato con apposizione su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato comunitario dell'etichetta di conformità riportata all'allegato II del regolamento, ovvero a controllare direttamente le partite destinate all'esportazione.

Lo schema di DM e l'allegato manuale delle procedure, è allegato alla presente..